

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	CONTABILITÀ
02	PRINCIPI CONTABILI - Principi contabili nazionali FISCALE
03 04 05	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito TRIBUTI LOCALI - IRAP - Presupposto oggettivo LAVORO
07	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
80	Leggi In evidenza
10	Scadenze



Notizie

Contabilità

PRINCIPI CONTABILI

Principi contabili nazionali - Rivalutazione dei beni d'impresa - Novità del DL 104/2020 convertito (documento interpretativo OIC 7)

L'OIC ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 7, avente ad oggetto il trattamento contabile della rivalutazione dei beni da effettuare ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020.

Ambito temporale

La rivalutazione è effettuata nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare è data facoltà di eseguire la rivalutazione nel bilancio 2019/2020, a condizione che esso sia approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020 (14.10.2020).

Beni rivalutabili

L'OIC conferma che non sono rivalutabili i beni utilizzati sulla base di contratti di *leasing*, in quanto non iscritti nell'attivo patrimoniale dell'utilizzatore.

Per le immobilizzazioni che comprendono beni separabili (ad esempio, il fabbricato e il terreno sottostante), occorre individuare distinti valori di rivalutazione.

Il documento interpretativo n. 7 ammette, poi, la rivalutazione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio, in quanto i relativi costi sono sempre stati spesati a Conto economico, a condizione che essi siano giuridicamente tutelati alla data di chiusura del bilancio in cui la rivalutazione stessa è eseguita.

Criteri e tecniche di rivalutazione

Il limite massimo della rivalutazione è individuabile, alternativamente, nel valore d'uso o nel valore dimercato. Ai fini della rivalutazione, possono essere utilizzate le metodologie contabili della rivalutazione del costo storico, della rivalutazione contestuale del costo e del fondo di ammortamento o della riduzione del fondo di ammortamento; l'utilizzo di ciascuna di esse deve portare al medesimo valore netto contabile.

Ammortamenti

La rivalutazione non modifica, in sé, la vita utile del bene: se questa viene allungata, ciò deve risultare da una stima aggiornata degli amministratori. Per i marchi, la vita utile stimata in base alla durata legale o contrattuale può essere prolungata di 20 anni, nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica.

Gli ammortamenti civilistici sono effettuati, nel bilancio al 31.12.2020, sui valori storici; l'ammortamento sui beni rivalutati è, quindi, posticipato al 31.12.2021.

Imposta sostitutiva

In caso di rateizzazione dell'importo del debito per imposta sostitutiva, esso deve essere valutato ai sensi dell'OIC 19, con relativa attualizzazione se il debito è rilevante; l'effetto dell'attualizzazione, in tali casi, è contabilizzato nella voce del passivo in cui è allocata la rivalutazione, ovvero nella stessa riserva di rivalutazione.

Imposte anticipate e differite

Se la rivalutazione è effettuata ai soli fini civilistici, i plusvalori rimangono allo stato latente sino al realizzo; all'atto del realizzo, la plusvalenza contabile viene rettificata (in aumento) in sede di dichiarazione per tenere conto dei minori valori fiscali dei beni. Quindi, nel bilancio dell'anno in cui la differenza si genera (il 2020) occorre stanziare le imposte differite (passive), portate a diretta riduzione del saldo attivo di rivalutazione; esse si riverseranno a Conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore attraverso l'ammortamento, la cessione del bene o la riduzione per perdita durevole di valore.

Se, invece, la rivalutazione è effettuata con efficacia anche ai fini fiscali, non sussiste una differenza tra valore civile e valore fiscale del bene nel 2020, posto che anche gli ammortamenti sono effettuati sui "vecchi" valori. La fiscalità differita attiva può, però, generarsi dal 2021 in avanti, ad esempio in quanto sono operati ammortamenti civilistici che eccedono la quota fiscalmente deducibile.



art. 11 L. 21.11.2000 n. 342 art. 110 DL 14.8.2020 n. 104

Documento interpretativo OIC marzo 2021 n. 7

Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2021 - "L'OIC avalla la rivalutazione dei beni immateriali non iscritti inbilancio" - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 1.4.2021, p. 34 - "Beni immateriali rivalutabili anche se non iscritti in bilancio" - RosciniVitali

Italia Oggi del 1.4.2021, p. 28 - "Beni immateriali rivalutabili" - Liburdi - Sironi

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Rivalutazione dei beni d'impresa" - Odetto G.

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di imposta - Spese sostenute nel 2020 - Comunicazione entro il 15.4.2021 (provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2021 n. 83933)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2021 n. <u>83933</u>, è stato ulteriormente differito al 15.4.2021 il termine (originariamente fissato al 16.3.2021 e successivamente prorogato al 31.3.2021) entro cui i contribuenti, che nel corso del 2020 hanno sostenuto spese per determinati interventi edilizi elencati dall'<u>art. 121</u> co. 2 del DL 34/2020, devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione per optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito relativo alla detrazione.

Tipologie di detrazioni "optabili"

Le detrazioni "edilizie" per le quali risulta possibile esercitare le opzioni, di cui al co. 1 dell'<u>art. 121</u> del DL 34/2020, sono quelle elencate dal co. 2 del medesimo articolo.

Si tratta, nello specifico, della:

- detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'opzione è possibile soltanto per gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali (lett. a) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR), di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali (lett. b) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR) e di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti (lett. h) dell'art. 16-bis del TUIR), anche nel caso competa il superbonus del 110% ai sensi dei co. 5 e 6 dell'art. 119 del DL 34/2020;
- detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'<u>art. 14</u> del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta il superbonus del 110% ai sensi dei co. 1 e 2 dell'<u>art. 119</u> del DL 34/2020;
- detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di miglioramento sismico (c.d. "sismabonus", anche nella versione "acquisti") di cui all'<u>art. 16</u> co. 1-bis 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del co. 4 dell'art. 119 del DL 34/2020;
- detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate");
- detrazione IRPEF/IRES per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'<u>art. 16-ter</u> del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del co. 8 dell'<u>art. 119</u> del DL 34/2020.

In aggiunta, si ricorda che la circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2020 n. 30 (§ 5.1.4) ha affermato che "l'opzione può essere esercitata anche dagli acquirenti [...] che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 dell'articolo 16-bis del TUIR" (c.d. "detrazione per acquisti di unità immobiliari in edifici ristrutturati").

Comunicazioni inviate dall'1.4.2021 al 15.4.2021 - Annullamento

Entro il 15.4.2021 devono essere altresì inviate eventuali richieste di annullamento, o comunicazioni sostitutive, di comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, inviate dall'1.4.2021 al 15.4.2021.

Aggiornamento delle specifiche tecniche



Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella giornata del 30.3.2021, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica della suddetta comunicazione.

Con l'aggiornamento, in particolare, l'Agenzia è intervenuta sui seguenti punti:

- per individuare gli interventi effettuati sui fabbricati danneggiati da eventi sismici (per i quali l'art. 119 co. 4-quater del DL 34/2020 ha previsto limiti di spesa aumentati del 50%) è stato istituito il nuovo valore "S" (Sisma). Se, dunque, viene barrata la casella "superbonus" con contestuale indicazione nel campo "Tipologia immobile (T/U)" del valore "S" e la comunicazione riguarda gli interventi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
- 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27, i limiti di spesa/detrazione risulteranno incrementati del 50% (nel caso di interventi condominiali il valore "S" dovrà essere indicato per tutte le unità immobiliari);
- per gli interventi trainati 19 e 20 qualora sia stata barrata la casella "superbonus" e l'intervento trainante sia di tipo "sismabonus" la compilazione della sezione "asseverazione efficienza energetica" è ora facoltativa (ferma restando la necessità del visto di conformità);
- per gli interventi condominiali, viene specificato che il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cedente) deve essere diverso dal codice fiscale del condominio;
- con riguardo all'intervento 12 (Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto Sistemi *building automation*) viene introdotto il limite di detrazione pari a 15.000,00 euro, mentre per gli interventi condominiali 16 e 17 è stato precisato che il limite di spesa che può essere indicato è pari a 96.000,00 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

Provvedimento Agenzia Entrate 30.3.2021 n. 83933

Provvedimento Agenzia Entrate 8.8.2020 n. 283847

Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2021 - "Ulteriore proroga al 15 aprile per l'opzione degli interventiedilizi" - Zeni

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Beni e servizi concessi ai dipendenti - Sconto riconosciuto ai dipendenti dietro concessione di una card - Regime fiscale (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29.3.2021 n. 221)

Con la risposta a interpello 29.3.2021 n. 221, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime fiscale applicabile agli sconti riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti attraverso la concessione di una "card".

Caso oggetto di interpello

La società istante, operante nel mercato dell'abbigliamento, produce i propri prodotti tramite terzisti e li commercializza attraverso:

- punti vendita di proprietà gestiti da propri dipendenti;
- negozi in franchising gestiti da dipendenti di partner commerciali;
- contratti di somministrazione (fornitura prodotti) gestiti da dipendenti di partner commerciali.

Al fine di rafforzare il proprio "brand" e la propria presenza sul mercato, la società riconosce a tutti i dipendenti una "card" che consenta l'acquisto dei prodotti a un prezzo scontato del 25%. La "card" è:

- nominativa;
- non cedibile;
- non cumulabile con altre iniziative offerte alla clientela;
- utilizzabile dal solo lavoratore.

Tuttavia lo sconto:

- non garantisce al lavoratore il pagamento di un prezzo inferiore rispetto a quello che la società pratica nei confronti dei soggetti legati da accordi di *franchising* o di somministrazione, ovvero un prezzo inferiore rispetto al costo sostenuto dalla società:
- in alcuni periodi dell'anno potrebbe essere di eguale importo rispetto a quello di cui si possono avvantaggiare gli altri clienti.

Trattamento fiscale



Ai sensi dell'<u>art. 51</u> co. 1 del TUIR, che sancisce il principio di onnicomprensività, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Sono pertanto compresi anche i compensi in natura, per la cui determinazione si applicano le disposizioni relative al valore normale ex <u>art. 9</u> del TUIR.

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la sua determinazione si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Con riguardo agli sconti d'uso, è stato chiarito che:

- il valore normale dei beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro (ris. 29.3.2010 n. 26);
- il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto gratuitamente, mentre, se il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione risulta pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate (C.M. 23.12.97 n. 326/E).

Non imponibilità dello sconto - Condizioni

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che lo sconto non è fiscalmente rilevante. Ciò in quanto:

- il prezzo pagato dai dipendenti supera quello pagato dai soggetti legati con accordi di *franchising* o di somministrazione (il prezzo pagato dal dipendente non si configura come corrispettivo simbolico che maschera l'erogazione di una retribuzione);
- lo sconto, non cumulabile, non supera quello applicato, in alcuni periodi dell'anno, alla generalità della clientela.

Di conseguenza non si ravvisa alcuno "sconto" fiscalmente rilevante, né materia fiscalmente imponibile, tenuto conto che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d'uso.

Al contrario, assoggettare a tassazione lo sconto riconosciuto ai dipendenti porterebbe a una disparità di trattamento rispetto alla generalità della clientela.

Non è rilevante, ai fini dell'imponibilità, la concessione della c.d. "card sconto", poiché, tenuto conto delle sue caratteristiche (nominativa, non cedibile, non cumulabile e utilizzabile solo dal dipendente), la stessa si configura come semplice strumento tecnico per fruire dello sconto.

art. 51 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 9 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 29.3.2021 n. 221

Il Quotidiano del Commercialista del 30.3.2021 - "Non imponibile lo sconto ai dipendenti se non supera quello applicato ai clienti" - Silvestro

// Sole - 24 Ore del 30.3.2021, p. 37 - "Non tassati gli sconti ai dipendenti in linea con le pratiche commerciali"

- Strafile M.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Fringe benefit" - Alberti P., Cotto A.

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Presupposto oggettivo - Autonoma organizzazione - Utilizzo di beni e attrezzature della società socia - Sussistenza del presupposto impositivo - Condizioni (Cass. 1.4.2021 n. 9071 e 19.3.2021 n. 7932)

Cass. 1.4.2021 n. 9071 e 19.3.2021 n. 7932 offrono lo spunto per tornare sulla questione dell'assoggettamento, o meno, ad IRAP dei professionisti che esercitano la propria attività avvalendosi delle attrezzature e dei beni strumentali della società di servizi della quale sono soci.

Società di servizi con sede operativa presso lo studio del professionista

Nel caso esaminato dall'ordinanza 7932/2021, il professionista (medico ginecologo) è stato giudicato



soggetto ad IRAP sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'attività è stata svolta avvalendosi delle attrezzature e dei beni strumentali della società di servizi della quale è socio:
- la società aveva stabilito la sede operativa presso lo studio del professionista, di modo che l'attività da questa esercitata risultava "strettamente connessa e complementare" a quella del professionista stesso.

Peraltro, il contribuente non è stato in grado di provare il mancato impiego dell'organizzazione societaria nell'esercizio della propria professione.

Tale impostazione non appare innovativa, posto che già in passato, con le sentenze 25.5.2009 n. <u>12078</u> e 28.4.2010 n. <u>10151</u>, la Suprema Corte aveva affermato che l'autonoma organizzazione deve ritenersi sussistente tutte le volte in cui il contribuente usufruisca, in modo non occasionale, di fattori produttivi (es. personale, beni strumentali e servizi vari):

- messi a disposizione, in base ad apposita convenzione, da una società di servizi;
- inseriti nello studio e dallo stesso utilizzati in relazione alle proprie esigenze, con autonoma facoltàgestionale, funzionale a un migliore svolgimento dell'attività.

In altre parole, "quel che rileva agli effetti dell'autonoma organizzazione è la concreta possibilità che gli esercenti arti e professioni utilizzino normalmente, nell'esercizio della loro attività, personale, beni strumentali e mezzi finanziari, idonei a potenziarla, a nulla rilevando i rapporti sottostanti, alla cui stregua tali acquisizioni risultino avvenute".

Tale orientamento è stato fatto proprio anche dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 28.5.2010 n. 28 (§ 3).

Irrilevanza del valore delle attrezzature indispensabili per la professione

Un elemento non valorizzato adeguatamente dall'ordinanza 7932/2021 appare l'irrilevanza del valore dei beni strumentali ove essi siano necessari per l'esercizio della professione.

Aspetto, invece, presente nella successiva ordinanza 9071/2021, nella quale il contribuente viene giudicato escluso da IRAP, atteso che i giudici di secondo grado non avevano accertato, in concreto, le specifiche modalità di esercizio dell'attività, per la quale egli si sarebbe avvalso delle "risorse umane e strumentali" della società.

Peraltro, nel caso in esame, decisiva, ai fini del mancato assoggettamento ad imposta del medico, è risultata la difficoltà di poter affermare che le attrezzature adoperate eccedessero il minimo indispensabile per l'esercizio della professione.

Infatti, il radiologo si avvale di apparecchiature che, per loro natura, "hanno comunque caratteristiche di elevato livello tecnologico e costo, tali da non poter essere considerate eccedenti rispetto all'id quod plerumque accidit e idonee a differenziare la potenzialità reddituale tra i vari radiologi".

In altre parole, la radiologia costituisce una branca medica implicante, necessariamente, per il suo esercizio, l'apporto di apparecchiature complesse e onerose, anche in caso di un assetto organizzativo essenziale.

Pertanto, in campo radiologico, la dotazione strumentale in possesso del professionista può considerarsi al di sopra del livello minimo indispensabile soltanto qualora sia idonea ad assicurare una gamma di applicazioni non possibili con una dotazione basica.

Tali caratteristiche, foriere di un potenziale accrescimento della redditività (e, quindi, del presupposto impositivo IRAP), devono essere accertate in concreto (verifica non adempiuta nel caso oggetto di giudizio).

Tale impostazione è stata già sposata, in passato, tra le altre, da Cass. 15.1.2016 n. <u>573</u> e 6.9.2016 n. <u>17671</u>, secondo le quali una spesa consistente riferita all'acquisto di beni o servizi indispensabili per l'esercizio della professione può rilevarsi inidonea ad accertare la sussistenza, o meno, dell'autonoma organizzazione.

Tale circostanza si verifica tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non costituisce un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista, ma risulta ad essa asservito ai fini dell'acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all'esercizio dell'attività medesima; come tale, il capitale è inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo direddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo.

In pratica, ai fini dell'assoggettamento ad IRAP, non rileva "una struttura tecnica strettamente dipendente dalla figura del professionista (medico), che la gestisce siccome connessa al normale esercizio della sua attività (...)" (C.T. Reg. Roma n. 102/58/10). In effetti - e ciò è ancor più vero con riferimento ai medici - l'ordinarietà dell'organizzazione di cui si avvale il professionista deve essere valutata alla luce della branca specialistica esercitata. Così, se è normale per un dermatologo avvalersi di un apparecchio per la diagnosi delle neoformazioni pigmentate (c.d. "videomicroscopio"), altrettanto non lo è per un pediatra, in capo al quale - nell'ipotesi dell'utilizzo di tale strumento - potrebbe quindi "scattare" la soggettività passiva IRAP.



art. 2 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Il Quotidiano del Commercialista del 2.4.2021 - "Senza IRAP il medico che utilizza apparecchiature costosema indispensabili" - Redazione

Cass. 1.4.2021 n. 9071 Cass. 19.3.2021 n. 7932

Il Quotidiano del Commercialista del 20.3.2021 - "Deve l'IRAP il medico che utilizza la struttura della società dicui è socio" - Fornero

Guide Eutekne - Irap - "Autonoma organizzazione" - Valente G. - Fornero L.

Lavoro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Accesso a CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga - Ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito per l'anno 2021 - Novità del DL "Sostegni" (messaggio INPS 26.3.2021 n. 1297)

Con il messaggio 26.3.2021 n. <u>1297</u>, l'INPS ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) e Cassa Integrazione speciale operai agricoli (CISOA) alla luce delle disposizioni introdotte dall'<u>art. 8</u> del DL 41/2021 (c.d. DL "Sostegni").

Nuovi periodi di CIG COVID-19

L'art. 8 del DL "Sostegni" riconosce ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di:

- CIGO ex DL <u>18/2020</u> per una durata massima di 13 settimane, nel periodo compreso tra l'1.4.2021 e il 30.6.2021;
- assegno ordinario e CIG in deroga di cui al DL <u>18/2020</u> per un massimo di 28 settimane, nel periodo compreso tra l'1.4.2021 e il 31.12.2021.

Sul punto, l'INPS evidenzia che per tali trattamenti:

- non trova applicazione alcun contributo addizionale;
- i lavoratori interessati sono quelli in forza al 23.3.2021 (ossia la data di entrata in vigore del medesimo DL 41/2021).

Per quanto riguarda la CISOA ex <u>art. 19</u> co. 3-bis del DL 18/2020, il trattamento viene concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'<u>art. 8</u> della L. 457/72, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra l'1.4.2021 e il 31.12.2021.

Destinatari

Per quanto riguarda i destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL <u>41/2021</u>, l'INPS evidenzia che la previsione normativa del DL "Sostegni" consente l'accesso ai nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l'ASO e la CIGD) a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31.3.2021.

Pertanto, possono richiedere i nuovi periodi anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

Presentazione delle domande di CIG

Il DL <u>41/2021</u> conferma che le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale in questione devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale rende noto che per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIG in deroga previsti dal DL <u>41/2021</u>, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale "COVID 19 - DL <u>41/21"</u>, mentre per i trattamenti di CIG in deroga richiesti da aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono state istituite le nuove causali:

- "COVID 19 DL <u>41/21</u> Deroga Trento";
- "COVID 19 DL <u>41/21</u> Deroga Bolzano".



In fase di prima applicazione, la norma in esame ha fissato il termine di decadenza entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL "Sostegni", ossia il 30.4.2021.

Per l'INPS, tenuto conto che detta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021. Pertanto, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31.5.2021.

Pagamento delle prestazioni

Per quanto concerne le modalità di pagamento della prestazione, l'INPS precisa che rimane inalterata la possibilità per l'azienda di:

- anticipare le prestazioni e di conguagliare in seguito gli importi;
- richiedere il pagamento diretto da parte dell'Istituto previdenziale.

Inoltre, si evidenzia che al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali, l'<u>art. 8</u> co. 6 del DL 41/2021 estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla CIG in deroga.

Quindi, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di CIG in deroga connessi all'emergenza da COVID-19 decorrenti dall'1.4.2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto.

Infine, l'INPS ricorda che la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, verrà effettuata in modo semplificato con il nuovo flusso telematico denominato "UniEmens-Cig", le cui istruzioni operative saranno rese disponibili con una circolare di prossima pubblicazione.

art. 8 DL 22.3.2021 n. 41

Messaggio INPS 26.3.2021 n. 1297

Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2021 - "Pagamento della CIG in deroga COVID-19 anche conconguaglio" - Mamone

 ${\it II}$ Sole - 24 Ore del 27.3.2021, p. 26 - "La nuova cassa si aggiunge alle misure della legge di Bilancio" -

Cannioto - Maccarone

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni in deroga - CIG in deroga - Causale Covid-19" -

Bonini P.

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni ordinaria - CIGO - Causale Covid-19" - Bonini P. Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni - CIG - Causale Covid-19" - Bonini P.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 11.3.2021 N. 67800

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese - Presentazione delle domande

L'art. 26 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), conv. L. 17.7.2020 n. 77, ha previsto una disciplina agevolativa per la capitalizzazione delle medie imprese danneggiate dalla pandemia da COVID-19, che prevede la concessione di appositi crediti d'imposta.

Le disposizioni attuative di tale disciplina sono state emanate con il DM 10.8.2020, pubblicato sulla G.U. 24.8.2020 n. 210.



Con il presente provvedimento sono quindi state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento dei previsti crediti d'imposta.

Soggetti interessati

Le agevolazioni riguardano le società di capitali che:

- hanno dichiarato per il 2019 ricavi delle vendite e delle prestazioni compresi tra 5 e 50 milioni di euro;
- hanno subìto, nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020, a causa dell'emergenza da COVID-19, una riduzione complessiva dei ricavi di oltre il 33% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Credito d'imposta per gli investitori

Ove tali società abbiano deliberato ed eseguito, tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020, un aumento di capitale in denaro, è previsto per i sottoscrittori dell'aumento un credito d'imposta pari al 20% delle somme sottoscritte e versate, nel limite del conferimento massimo di due milioni di euro.

Credito d'imposta per le società

Qualora, invece, l'aumento di capitale in denaro venga deliberato ed eseguito tra il 20.5.2020 e il 30.6.2021, è previsto per la società un credito d'imposta parametrato alle perdite che essa subiscenell'esercizio 2020.

In particolare, è previsto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato dal 20.5.2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31.12.2020. La predetta percentuale è aumentata dal 30% al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.

Istanze per la concessione dei crediti d'imposta

Per entrambi i crediti d'imposta, è previsto l'obbligo di inviare apposite istanze all'Agenzia delle Entrate.

I crediti d'imposta sono riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate:

- secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze (si applica quindi il criterio del "click day");
- sino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a complessivi 2 miliardi di euro.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze necessarie per la prenotazione del credito d'imposta devono essere presentate all'Agenzia delle Entrate:

- dal 12.4.2021 al 3.5.2021, per gli investitori;
- dall'1.6.2021 al 2.11.2021, per le società.

Le istanze devono essere presentate:

- utilizzando i modelli approvati con il presente provvedimento, distinti tra "Investitori" e "Società", unitamente alle relative istruzioni di compilazione;
- esclusivamente in via telematica, direttamente o mediante un intermediario abilitato;
- utilizzando il software "CreditoRafforzamentoPatrimoniale", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Presentazione di istanze sostitutive

Entro i suddetti termini è possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell'ordine di presentazione per il riconoscimento del credito d'imposta.

Riconoscimento del credito d'imposta

Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti:

- il riconoscimento dell'agevolazione, con l'importo dei crediti d'imposta effettivamente spettanti;
- ovvero il diniego dell'agevolazione.

Utilizzo dei crediti d'imposta da parte dei beneficiari

Il credito d'imposta a favore degli investitori è utilizzabile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive, fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- oppure, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Il credito d'imposta a favore della società è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97:

· a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamenteall'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020;



- entro il 30.11.2021.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d'imposta:

- il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare comunicato dall'Agenzia delle Entrate, tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato; lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della L. 23.12.2000 n. 388 e all'art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244, pro tempore vigenti;
- con successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno istituti gli appositi codici tributo e impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Scadenze della settimana

05 aprile 2021, Lunedì *

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di marzo

Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Termine per ritrasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le corrette "Certificazioni Uniche 2021", che contengono dati da utilizzare per la precompilata, al fine di evitare le previste sanzioni

08 aprile 2021, Giovedì

Imposte dirette

Organizzazioni della società civile e soggetti senza fini di lucro - Termine finale, entro le 13.00, per presentare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, tramite PEC, le iniziative per ottenere appositi contributi

09 aprile 2021, Venerdì

IRPEF, IRES e IRAP

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" - Termine per presentare i modelli integrativi REDDITI 2020 e IRAP 2020, per modificare la richiesta di rimborso del credito d'imposta in opzione per la compensazione



Altre scadenze

10 aprile 2021, Sabato *

Contributi INPS

Datori di lavoro domestico - Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativial trimestre gennaio-marzo

12 aprile 2021, Lunedì

Imposte dirette

Soggetti che hanno effettuato aumenti di capitale in denaro in società di medie dimensioni colpite dalla pandemia, dal 20.5.2020 al 31.12.2020 - Inizio presentazione istanza all'Agenzia Entrate per il previsto credito d'imposta

IRPEF

Associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei previsti requisiti - Presentazione telematica al CONI della richiesta di iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, ove necessaria

Enti di ricerca sanitaria - Presentazione al Ministero della salute della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2020, ove necessaria

Enti volontariato, ONLUS, APS, altre associazioni e fondazioni riconosciute - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della domanda di iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, ove necessaria

Università, enti e istituzioni di ricerca scientifica - Presentazione telematica al Ministero dell'università e ricerca della richiesta di iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF relativa al 2020, ove necessaria

IVA

Commercianti al minuto e agenzie di viaggio, con liquidazione IVA mensile - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni legate al turismo straniero effettuate nel 2020, in deroga al limite di utilizzo dei contanti

13 aprile 2021, Martedì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile marzo-aprile, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre

14 aprile 2021, Mercoledì

Imposte dirette

Micro e piccole imprese e guide che operano in una zona economica ambientale - Presentazione telematicaal Ministero della transizione ecologica della domanda di contributo straordinario per perdita di fatturato causa COVID-19



15 aprile 2021, Giovedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Imposte dirette

Contribuenti, amministratori di condominio o intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione a interventi edilizi del 2020

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci - Termine di presentazione al soggetto gestore, tramite PEC, della documentazione attestante i costi sostenuti per le iniziative formative, ai fini della concessione dei previsti contributi

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate per il saldo dell'anno precedente



16 aprile 2021, Venerdì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta di bollo

Banche, società e enti finanziari, assicurazioni - Versamento acconto anno successivo dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sui prodotti finanziari, pari al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata per l'anno in corso

Banche, società ed enti finanziari, assicurazioni - Versamento dell'acconto per l'anno successivo dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, pari al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata per l'annoin corso



Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a marzo

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IVA

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuatenel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente



Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente